

Corruzione privata: nuove norme penali

Dal prossimo 1. luglio entrano in vigore norme penali interessanti per le banche, per i fondi di investimento e, pertanto, per i clienti di entrambi. Si tratta di due nuovi articoli del Codice penale svizzero (art. 322octies e 322novies CP), che rendono punibile la cosiddetta corruzione privata, e ciò anche senza denuncia penale. Il Pubblico Ministero dovrà intervenire d'ufficio ogni qualvolta abbia indizio concreto che una persona, fisica o giuridica, abbia indotto qualcuno, mediante concessione di un favore, per esempio il versamento di una somma oppure la concessione di un ribasso, a violare un obbligo contrattuale, come per esempio l'obbligo di lealtà e fedeltà da parte di un professionista in esecuzione del contratto di mandato stipulato con un suo cliente.

Le Camere federali hanno ritenuto adeguato migliorare la prevenzione contro questa forma cosiddetta di corruzione privata, trasferendo le norme riguardanti la sua punibilità dalla Legge sulla concorrenza sleale al Codice penale. Nel contempo, dopo una battaglia in corso ormai da oltre vent'anni, questa «migrazione» dalla Legge federale al Codice penale significa che questi comportamenti diventano punibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di concorrenza. Le Camere federali miravano a riportare ordine specialmente nel settore delle costruzioni e della ristorazione. Infatti, anche in Ticino, non mancano esempi recenti. Frattanto però, la dottrina svizzera ha sviluppato il principio secondo cui anche le retrocessioni concesse da un fondo di investimento a una banca, rispettivamente da una banca a un gestore patrimoniale esterno, possano essere considerate corruzione privata quando non siano state oggetto di un consenso esplicito e orientato da parte del cliente. Infatti, si ritiene che, per esempio, consigliare a un cliente un determinato prodotto finanziario oppure una determinata banca soltanto perché chi fornisce tale consiglio viene remunerato sotto-banco dal fondo di investimento oppure dalla banca, costituisce una violazione dell'obbligo di esecuzione leale e fedele del contratto di mandato stipulato dal professionista con il cliente. Diventano quindi punibili, in base ai due nuovi articoli del Codice penale in vigore dal prossimo 1. luglio, il fondo di investimento e la banca che pagano, rispettivamente la banca e il gestore patrimoniale che ricevono questo tipo di compenso se occultato agli occhi del cliente. Infatti, la corruzione privata fa parte di quei reati che, se commessi all'interno di un'impresa, per esempio un fondo di investimento, una banca o una società di gestione patrimoniale, a causa di «difetti organizzativi», allora scatta anche la responsabilità penale della persona giuridica, prevista dall'art. 102 CP. Si dispone quindi finalmente di un nuovo strumento contro una prassi purtroppo tuttora diffusa, ossia quella di moltiplicare le transazioni di investimento, per esempio di borsa oppure sul mercato dei cambi, unicamente allo scopo di accrescere le commissioni e, di conseguenza, di accrescere il montante delle proprie retrocessioni.

Questa prassi, che si definisce come «churning», oppure «barattage», secondo il Tribunale federale sarebbe già punibile per titolo di gestione infedele, nella sua modalità aggravata (art. 158 cpv.2 CP). Ciò significa che diventa punibile, questa volta per riciclaggio, anche il parente, l'amico o il dirigente di una società-bucallettera con sede in un Paese off shore, che contribuisce a nascondere il provento del «churning». Il Tribunale federale ha recentemente condannato per amministrazione infedele aggravata quei gestori patrimoniali che avevano incassato, sotto forma di retrocessione, il 18% delle commissioni generate a favore di una banca, conducendo operazioni di borsa speculative completamente scriteriate, che manifestamente avrebbero generato, come generarono, la perdita quasi completa del capitale investito da parte del cliente. Casi del genere sono emersi in Ticino anche recentemente, in danno di qualche cliente italiano che, esaminando la ricostruzione dei propri investimenti allo scopo di sottoporli all'Agenzia delle entrate nell'ambito del programma di «voluntary disclosure», scoprì il saccheggio del proprio portafoglio proprio a causa di questa prassi. Ho sotto gli occhi, fra tanti esempi, un patrimonio di circa due milioni di franchi completamente dilapidato, poiché la banca ha incassato circa 1.800.000 franchi di commissioni, delle quali ha riversato circa 800.000 franchi al professionista esterno incaricato dal cliente della gestione del portafoglio. Qualche banchiere lamenta l'eccesso di regole. La Finma, mediante una sua circolare, ha invitato le banche a una maggiore autodisciplina anche in questo settore. Purtroppo invano. Ancora una volta, la mancanza di autodisciplina obbliga il nostro Parlamento ad imporre la disciplina mediante norme penali.